



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" - Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281
Sito web: www.ipsarvespucci.it - e-mail: vespu.amm@tiscalinet.it pec: mirh010009@pec.istruzione.it

Circ. n. 16

Milano, 23 settembre 2019

Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: Rispetto della normativa sul divieto di fumo nella scuola

L'Istituto "Vespucci" è impegnato a favorire negli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della legalità e della convivenza civile.

Coerentemente con questa impostazione, il nostro Istituto si prefigge di:

- favorire la prevenzione rispetto all'abitudine al fumo, promuovendo iniziative informative ed educative sul tema;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- favorire la collaborazione con le famiglie, con le istituzioni e con il territorio, al fine di promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sull'argomento.

Il Decreto Legge del 12 settembre 2013 n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", (GU Serie Generale n. 214 del 12-9-2013), all'art. 4 stabilisce quanto segue: all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente 1 bis: **Il divieto di fumo "è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".**

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare anche le sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nel caso di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il **divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.** Con il D.lgs n.6/16 è stato stabilito, tra le altre disposizioni riguardanti la lotta al fumo, la sanzione da 60 a 300 € per chi getta a terra i mozziconi di sigaretta.

Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 L. 448/2001, dall'art. 189 L. 311/04 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" - Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281
Sito web: www.ipsarvespucci.it - e-mail: vespu.amm@tiscalinet.it pec: mirh010009@pec.istruzione.it

27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione della sanzione, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale n. 3251 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato – Milano (Causale: Infrazione divieto di fumo – IPSEOA "Vespucci" – Milano).

I trasgressori dovranno consegnare **entro 60 giorni** copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno studente fosse sorpreso a introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione della attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua il personale preposto all'applicazione del divieto per ogni plesso dell'Istituto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per il tramite del DS o di un suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Sembra opportuno ricordare che **TUTTO IL PERSONALE ha l'obbligo di rispettare e far rispettare tale divieto e ha l'onere di informare i preposti delegati di eventuali infrazioni.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alfredo Rizza)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93